

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 17/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 433/2025 nei confronti di
Cardaci Simone - id FSI 195744
Sez. Scacchi S.S.D. Mimosa International Horizont - id FSI 9139

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 22.7.2025-h. 13:00, sottoscritto anche dall'Arbitro principale l'Al Giorgio Perrone, l'AR Davide Nudo, Arbitro collaboratore del "Campionato d'Italia 2025 - Campionato 3N+NC", svoltosi a Galatina (LE) con inizio in data 20.7.2025 e fine in data 27.7.2025, segnalò che "22.07.2025 TORNEO 3N-NC, TURNO 3, SCACCHIERA 1, CARDACI SIMONE – DI GREGORIO LEONARDO PREMESSE RIGUARDO L'ACCADUTO

1. La presente è redatta dall'AR Nudo Davide sulla base delle dichiarazioni orali rese dai giocatori Leone Lorenzo e Papini Gianmarco, i quali hanno rifiutato di formalizzare per iscritto una testimonianza personale. La ricostruzione è integrata da quanto direttamente osservato dal sottoscritto arbitro, presente nell'area di gioco al momento dei fatti.

2. TURNO 2, TORNEO 3N-NC, SCACCHIERA 5 - PARTITA MARULLO FRANCESCO – CARDACI SIMONE (RICHIAMO VERBALE) Dopo la mossa 22. ... Tf2+ si ha un breve scambio di battute tra il Nero ed il Bianco, con il Nero che dice al Bianco la frase: "Vuoi continuare?" Il Bianco risponde: "Certo che voglio continuare. Però la frase è un po' arrogante". Al ché il Nero si scusa. Dopo qualche mossa il Bianco abbandona. Dopo la fine della partita, l'arbitro Perrone, che era vicino alla scacchiera ed ha ascoltato lo scambio di battute (e che lo ha riportato poco sopra per come lo ricorda), ricorda al Nero che non è permesso alcun tipo di commento durante la partita, men che meno commenti che possano essere irrispettosi nei confronti degli avversari o di altri giocatori e che per altri commenti di questo tipo si potrebbe prevedere anche una ammonizione ufficiale. Cardaci si è comunque scusato per il comportamento avuto.

I - RICOSTRUZIONE DELL'ANTEFATTO DA PARTE DEI GIOCATORI LORENZO E DI GREGORIO Nel corso del 3° turno del Campionato 3N-NC, il giocatore Cardaci, trovandosi in svantaggio materiale e in Zeitnot, ha rivolto un'espressione verbalmente aggressiva al proprio avversario, Di Gregorio, esclamando a voce alta: "Ti stai fermo?", in reazione all'irrequietezza del giovane, apparentemente causata dalla sua posizione vincente. Il giocatore Leone, seduto alla scacchiera adiacente (aveva finito la propria partita ma non è stato in grado di quantificare il tempo intercorso tra questa e l'antefatto) è intervenuto verbalmente in maniera non conforme, venendo per tale ragione immediatamente allontanato dall'area di gioco dall'Al Forlano. Nota: il giocatore Di Gregorio, confermando quanto sopra, non entra nei dettagli dell'accaduto, dichiarando testualmente: "Sì, ma... a me non ha dato fastidio...". Tale elemento è rilevante ai fini della ricostruzione successiva. Il giocatore Leone ha successivamente presentato scuse formali alla Direzione Arbitrale, motivando il proprio comportamento con l'intento di tutelare un ambiente di gioco idoneo, soprattutto in considerazione della partecipazione di minori nel torneo di Categoria 3N-NC.

II - RICOSTRUZIONE DEL FATTO VERO E PROPRIO, PER MEZZO DELLE TESTIMONIANZE DI LEONE E PAPINI E DELL'AR NUDO

Nel corso della medesima giornata, mentre il sottoscritto transitava dalla sala riservata alle Semifinali e all'Open CM alla sala riservata ai tornei 1N/2N/3N-NC, sono stato avvicinato dai giocatori Leone e Papini, i quali hanno inteso riferire circa l'antefatto descritto nel punto I. Da notare che:

1. Il giocatore Papini, fino a quel momento estraneo ai fatti, ne era venuto a conoscenza tramite il racconto di Leone;

2. il giocatore Cardaci, al momento dell'interazione avvenuta tra me e i due giocatori, si trovava all'esterno, nella sala analisi, e non vi era stato alcun contatto tra le parti coinvolte fino a quel momento. Dopo aver ricevuto la testimonianza di Leone mi allontanano da lui e Papini per interpellare Di Gregorio, che ha confermato l'accaduto, pur mantenendo una posizione interlocutoria neutra e senza fornire ulteriori elementi (vd. Punto I). Contestualmente al dialogo tra me e Di Gregorio ho percepito due rumori secchi, probabilmente riconducibili a schiaffi o a pacche, provenienti dalla mia destra: il giocatore Cardaci, che nel frattempo era rientrato in sala, si è rivolto con tono ironico e aggressivo a un individuo presente, per poi fare immediato ritorno nella zona analisi. Inizialmente ho creduto fosse un comportamento avuto da Cardaci verso un giocatore (o uno spettatore /accompagnatore) di sua conoscenza nella sala, per cui la mia reazione è stata solo quella di ricordare alle persone presenti di mantenere il silenzio mentre si svolgevano le partite dei tornei di Categoria. Subito dopo, il soggetto che ha ricevuto le pacche è stato identificato nel giocatore Gianmarco Papini, il quale, visibilmente scosso, mi ha prontamente riferito che Cardaci, presumibilmente scambiandolo per Leone, lo aveva colpito con due schiaffi al collo, pronunciando la frase: "Bravo eh! Bravo!", prima di allontanarsi nuovamente. In seguito, Cardaci non sarebbe più rientrato in sala se non una volta sola per un transito nell'atrio dell'Hotel Hermitage, incrociando me, Leone e Papini, che avevo allontanato insieme a me verso la reception dell'albergo per ascoltare meglio la loro versione dei fatti senza recare ulteriore disturbo ai giocatori in sala, senza interazione alcuna e anzi abbassando lo sguardo (probabilmente per non incorrere in reazioni a lui scomode). A seguito della raccolta delle dichiarazioni orali dei giocatori Leone, Papini e Di Gregorio, il sig. Papini ha informato il sottoscritto e l'Al Perrone che il giocatore Cardaci si era in seguito scusato con lui per l'accaduto. Come confermato dall'Al Perrone, il giocatore Cardaci ha successivamente presentato scuse formali anche all'Arbitro Principale, giustificando la propria reazione come una risposta impulsiva all'intervento verbale precedentemente ricevuto da Leone durante la sua partita.

Nota dell'arbitro Perrone: "Pochi minuti prima del 4° turno il giocatore Cardaci mi si avvicina, scusandosi dell'atteggiamento precedente e motivandolo col fatto che dopo la propria partita (poi persa) era un po' nervoso, a suo dire sentendosi "irriso" da quanto dettogli da Leone. Chiedo quindi cortesemente al giocatore Cardaci di mantenere sempre un certo contegno e comportamento consono. Ho agito in questo modo e senza comminare sanzioni aggiuntive (come richiami ufficiali, ammonizioni o altro) con l'intento di predisporre il giocatore Cardaci ad un atteggiamento più disteso, stemperando eventuali tensioni accumulate precedentemente e magari ancora rimaste nella mente del giocatore."

Instaurato d'ufficio in data 31.7.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 433/2025, comunicato agli interessati Sig. Simone Cardaci e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla Sez. Scacchi S.S.D. Mimosa International Horizont, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 5.9.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, al procedimento non è stata acquisita alcuna produzione documentale di parte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Simone Cardaci

Va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.

La declaratoria consegue all'applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico del "ne bis in idem", operativo anche nei procedimenti della giustizia sportiva (cfr., ex pluribus, Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/2012; Corte Federale d'Appello FIGC n. 76/2019-2020/Reg. Dec.).

Nel caso di specie, la non procedibilità deriva dalla preclusione determinata dalla consumazione del potere disciplinare già esercitato dall'Ufficiale di gara (arg. Corte Suprema di Cassazione, Sez. Un. Penali, 28.6.2005 n. 34655) e concerne tutti i fatti storici-naturalistici riferiti nella segnalazione, quali presupposti del provvedimento sanzionatorio del richiamo verbale, adottato al turno n. 2 e della decisione arbitrale assunta prima del 4° turno, indipendentemente dalla loro eventuale conforme o diversa valutazione e qualificazione giuridica, demandata alla cognizione di questo Giudice (arg. Corte Cost. 21.7.2016 n. 200).

- Quanto alla Sez. Scacchi S.S.D. Mimosa International Horizont

Pur esclusa la responsabilità oggettiva della società di appartenenza del Sig. Cardaci, in ragione della declaratoria di improcedibilità della presente azione disciplinare esperita nei confronti dello stesso, nonché a norma dell'art. 35, co. 3° R.G.D., si ravvisa l'opportunità della raccomandazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale ne dichiara l'improcedibilità, raccomandando alla società Sez. Scacchi S.S.D. Mimosa International Horizont, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, di predisporre idonei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati, in conformità ai doveri e ai compiti cui le società affiliate sono tenute.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 5 settembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>